

Matteo Buffa*

Data turn. La svolta digitale delle infrastrutture di sorveglianza: dati sensibili, migrazioni e paesi terzi sicuri.

ABSTRACT

This contribution examines the intersection between new technologies (AI, Internet of Things, biometric and sensitive data) and the governance of migration in Europe, in light of recent legal reforms and case law. Through a critical analysis of the so-called data turn, the paper explores the legal and technological mechanisms employed in the externalization of migration control, administrative detention, and refugee status determination. The article reflects on the evolving boundaries of international protection and the growing role of digital infrastructures in surveillance and containment of migration flows, highlighting risks to human rights, privacy, and the declarative nature of refugee status.

KEYWORDS

Sorveglianza digitale, data turn, paesi di origine sicuri, protezione internazionale, interpretazione.

INDICE

1. Introduzione. 2. Nuove infrastrutture di sorveglianza nel data turn: la svolta dei dati nell'esternalizzazione delle procedure di asilo, detenzione amministrativa e rimpatrio. 3. Interpretazioni sui paesi di origine sicuri tra compliance, eccezioni, realismo e intelligenze umane e artificiali. 4. Accesso ai dispositivi digitali dei migranti e dei richiedenti asilo. Controllo dual use dei dati personali e dei diritti umani. 5. Conclusioni.

1. Introduzione

Sono passati circa dieci anni dalla prima grande crisi migratoria europea del 2015 quando più di un milione di migranti e richiedenti asilo sono giunti in Europa. Per far fronte a tale situazione, in epoca coeva, l'UE ha sviluppato una strategia per aumentare la sicurezza dei cittadini europei, rafforzando le disposizioni del regolamento di Dublino in materia di identificazione dei cittadini di paesi terzi. Ciò è stato possibile grazie al cosiddetto approccio *hub/hotspot*¹ della Commissione

* Ricercatore a tempo determinato (A) in Filosofia del diritto presso l'Università degli Studi di Milano, email: matteo.buffa@unimi.it

¹ Diversi e importanti sono stati gli interventi in letteratura volti a commentare e decostruire l'approccio *hotspot*, le sue degenerazioni e le dinamiche della sua progressiva normalizzazione, la sua funzione latente di sorveglianza, controllo e respingimento. Tra questi segnalo: Pascucci e Patchett 2018: 324-329; Campesi 2020: 93. Rispetto al tema della sorveglianza e alle sue degenerazioni, che si muovono anche attraverso nuovi strumenti di controllo, in un difficile bilanciamento tra riservatezza, diritti umani e sicurezza rinvio a Perri 2020 con riguardo alla tensione tra riservatezza dei cittadini e sicurezza degli ordinamenti; Seminara 2019 rispetto ai possibili contrasti tra tecnologie innovative e diritti umani fondamentali in Europa; De Genova 2013: 1180–1198, sulla produzione di soggettività “fantasma” nella produzione e riproduzione di illegalità per soggettività migranti e la loro intercettazione da parte del controllo sociale. Sulla relazione, spesso problematica, tra cyberspazio e sicurezza rinvio a Heritier 2025. Tali riferimenti saranno utili anche a ri-leggere la recente approvazione di un regolamento europeo di riforma nel settore della cooperazione di polizia e per il contrasto al traffico di migranti e alla tratta degli esseri umani che, tra l'altro, interviene sulle competenze di Europol nel maggio 2025. Si veda il seguente collegamento <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52023PC0754>. Per uno sguardo più vicino a quanto avvenuto nelle strutture che

DATA TURN. LA SVOLTA DIGITALE DELLE INFRASTRUTTURE DI SORVEGLIANZA:

DATI SENSIBILI, MIGRAZIONI E PAESI TERZI SICURI.

Juncker, attraverso la definizione di nuove strutture di trattenimento per migranti, il rafforzamento delle frontiere esterne con un complesso di agenzie dedicate e attraverso nuovi accordi con i paesi terzi. Questi accordi vedevano, tra gli obiettivi principali, quello di individuare e contrastare le cause prevalenti dei processi migratori, di fatto, proponendo primi tentativi di esternalizzare la privazione della libertà con strumenti amministrativi². La Commissione Europea, già nel 2015, aveva fatto riferimento, in modo non casuale, al linguaggio delle scienze informatiche nella creazione di meccanismi di solidarietà (strettamente riservati ai rapporti tra gli Stati membri dell'UE) possibili soltanto a partire dalla istituzionalizzazione di strutture emergenziali di privazione della libertà, come *hub* e *hotspot*, “concentratori di dati” e “punti di connessione” delle migrazioni, per favorire la *relocation* dai territori di primo arrivo prossimi alle cosiddette “frontiere blu” dell'Europa (Italia, Grecia, Malta, Spagna, Cipro) verso altri Stati membri. Oggi, simili intese con gli stati terzi sembrano orientarsi sempre di più alla creazione di dispositivi e frontiere innovative, anche grazie all'utilizzo di nuove tecnologie, al fine della creazione di nuovi meccanismi di sorveglianza e capacitazione innovativa nel *refoulement* indiretto.

Lo strumento della detenzione amministrativa, come evidente nel recente caso statunitense dell'amministrazione Trump che, nuovamente spettacolarizzato nel giugno 2025, ma già oggetto di pubblico ludibrio a pochi giorni dall'elezione presidenziale con le riprese di soggetti ammanettati prossimi al rimpatrio, ha dato luogo a conflitti sociali rilevanti, confermando non soltanto il valore simbolico della gestione dei flussi migratori, ma la sua stretta connessione con l'esercizio della sovranità. Quest'ultima si affaccia sempre più a un esercizio del potere che si rivolge alle persone, ai dati che le riguardano, ai luoghi cui sono destinate (sempre meno coincidenti, in primo luogo, con il territorio dello Stato di nazionalità, di origine o di ultima residenza, quanto piuttosto verso territori differenti ove possano svolgersi più celermente le fasi di esame della domanda di protezione internazionale e il rimpatrio).

Nel 2024 L'UE ha registrato 199.200 arrivi via mare, l'anno precedente erano stati 270.000. In Italia, nel 2024, si sono registrati 66.475 arrivi, meno della metà dell'anno precedente, il 2023, chiuso con 157.000 arrivi. Nel primo semestre del 2025 sono arrivate in Europa 66.864 persone, di queste, però, solo 29.705 sarebbero arrivate e, successivamente, sarebbero state identificate in Italia³. Eppure, siamo ancora confrontati con un'emergenza ininterrotta. Nel 2024 si annuncia una nuova fase di crisi migratoria, quantitativamente diversa, certo, se confrontata con quella di circa dieci anni prima, ma non qualitativamente, perché nella retorica di un'emergenza irriducibile, non certo nuova in Europa, pur a fronte di un aumento poco significativo degli arrivi e, in parte conseguentemente, delle domande di protezione internazionale, si è giunti all'adozione del *New Pact* in materia di migrazione e asilo.

Guardando bene, però, si tratta di qualcosa di più complesso di un mero accordo: esso include un insieme di fonti di diritto derivato dell'UE, tra cui molti regolamenti che, in quanto tali, saranno direttamente applicabili e con effetto diretto negli Stati membri. Al solito, pur nell'emergenza che

conducono a una privazione della libertà personale *de facto*, per via amministrativa, a pochi anni dall'istituzionalizzazione *hotspot*, rinvio a: Garante nazionale dei diritti delle persone detenute e private dalla libertà personale, *Rapporto sulle visite nei Centri di identificazione ed espulsione e negli hotspot in Italia*, Roma, 2017. Infine, per quanto attiene alla funzione, ormai tutt'altro che latente, detentiva e trattenente delle strutture *hub* e *hotspot*, ma anche per un commento rispetto agli effetti iatrogeni e di filtro rispetto alle disincentivazioni e al *constructive refoulement* in ingresso, mi permetto di segnalare Buffa 2023. Tale analisi, come segnalerò nel prosieguo, merita di essere completata con le progressive aperture all'esternalizzazione della detenzione dei migranti irregolari in Paesi terzi a partire dal Nuovo Patto Migrazioni e Asilo di cui l'accordo tra Italia e Albania costituisce un'anticipazione rilevante.

² In sintesi, l'intervento di politica estera (e sicurezza comune) dell'UE nei rapporti con i Paesi terzi si è orientato da subito nel segno del tentativo di fermare i flussi migratori più che intervenire sulle cause, anche economiche, che li determinano, chiedendo da un lato chiusure progressive delle frontiere a fronte di benefici economici e, dall'altro, collaborando agli internamenti e ai trattenimenti necessari al buon fine, anche presso paesi terzi tutt'altro che sicuri (come la Libia) al prezzo della violazione di diritti umani fondamentali tra cui quello della libertà personale e il divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti.

³ Si prega di consultare <https://data.unhcr.org/en/situations/mediterranean> (accessed: June 30, 2025).

consente la genesi di semantiche eccezionali, le previsioni urgenti di questi atti sono rinviate al futuro, ancorché prossimo, in particolare e in buona parte, al 2026⁴.

In diverse previsioni, le riforme sembrano andare oltre il concetto di “paese terzo sicuro” e le questioni controverse che hanno di recente determinato un confronto tra gli interpreti e gli operatori del diritto vivente relativamente alle eccezioni territoriali o personali (cioè parti di territorio insicure in generale o zone o paesi insicuri per determinate categorie di persone o particolari gruppi sociali) nell’ambito di contesti ritenuti sicuri. Il nuovo patto, in effetti, introduce quale nuovo criterio l’individuazione di soglie percentuali di riconoscimento di una qualche forma di protezione da parte degli Stati membri⁵. Insieme a diversi strumenti e alle nuove tecnologie *dual use* (tra le altre AI, dati biometrici, IoT) l’insieme delle misure adottate in Europa disegna quello che possiamo definire un “*data turn*”, una svolta dei dati che, già immaginata ed evocata nel linguaggio del legislatore europeo del 2015, torna ad affermarsi appieno nel 2025. In questa “svolta” non solo le persone vengono trattate come dati (come nel linguaggio della prima grande crisi migratoria europea) ma il controllo dei dati anticipa e colonizza i soggetti a cui essi si riferiscono, tracciando nuovi confini tra paesi sicuri e insicuri, un nuovo perimetro per la protezione dei diritti umani nell’UE, per la tutela dei dati sensibili dei richiedenti protezione internazionale, per l’applicazione di nuove tecnologie e infrastrutture di sorveglianza ai confini del diritto e dei diritti.

2. Nuove infrastrutture di sorveglianza nel *data turn*: la svolta dei dati nell’esternalizzazione delle procedure di asilo, detenzione amministrativa e rimpatrio

A pochi giorni dall’ordinanza n. 23105 della Corte di Cassazione, Prima sezione penale, del 20 giugno 2025 che propone rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in relazione al trattamento di richiedenti protezione internazionale presso i centri di detenzione amministrativa “italiani” in Albania, siamo di nuovo confrontati con la grammatica delle eccezioni non eccezionali.

Di questa pronuncia si dirà nel prosieguo di questo contributo. Mentre si attende, sul punto, anche un pronunciamento della Corte costituzionale italiana sulla questione di legittimità costituzionale sollevata in materia, qualche mese fa assistevamo alla richiesta del governo italiano di attivare nuovi *hub* (dall’informatica, letteralmente, e ancora, “concentratori”) per i rimpatri verso Paesi terzi, per tentare di “salvare” i centri attivati in Albania (le risorse necessarie a istituirli) e le difficoltà (anche giuridiche) della loro effettiva operatività⁶. Se guardiamo, nel complesso, alle riforme proposte dai diversi governi che si sono succeduti in questi dieci anni di crisi ininterrotte e, in particolare, a quelle che da ultimo hanno portato alla creazione di strutture detentive in Albania per i migranti irregolari

⁴ Per un approfondimento critico rinvio a Perin 2024.

⁵ Il patto sulla migrazione e l’asilo del 2024 prevede l’introduzione di una procedura di frontiera obbligatoria in tutti gli Stati membri che dovrebbe concludersi entro il termine massimo di dodici settimane, in tre casi: a) quando il richiedente ha intenzionalmente ingannato le autorità o ha intenzionalmente distrutto o eliminato un documento d’identità o di viaggio b) quando rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico o, ancora, c) quando il richiedente è un cittadino di un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale è pari o inferiore al venti per cento. Quest’ultimo elemento sembra superare, come si avrà modo di argomentare, l’attuale dibattito su come definire un paese terzo “sicuro”. Al contempo, però, pur nell’urgenza del dover fronteggiare la crisi migratoria che ne ha consentito l’adozione, il patto rinvia l’applicazione e la vincolatività di alcune disposizioni regolamentari che lo compongono al 2026. Infine, non possono escludersi possibili anticipazioni e che, in forza di esse, tale criterio possa essere rivisto in questo ampio frattempo considerando la litispendenza di più di un rinvio pregiudiziale nanti la Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

⁶ Al momento, è in corso un conflitto interpretativo su se e, se sì, come, sia possibile definire un paese terzo sicuro per consentire procedure più rapide per la valutazione delle domande di protezione internazionale, nonché ai fini di addivenire ad un sistema di rimpatrio europeo più efficace per i migranti irregolari, attivabile anche da paesi terzi dove i migranti irregolari potrebbero trovarsi in stato di privazione della libertà per via amministrativa. Il confronto tra queste posizioni sarà oggetto di approfondimento nel prosieguo del presente contributo, anche a fronte della recente pronuncia della Corte di Cassazione resa con ordinanza del 20 giugno 2025.

DATA TURN. LA SVOLTA DIGITALE DELLE INFRASTRUTTURE DI SORVEGLIANZA:

DATI SENSIBILI, MIGRAZIONI E PAESI TERZI SICURI.

di competenza italiana, quella albanese è una “strana esternalizzazione”. Essa è stata recentemente confermata attraverso un decreto-legge giustificato dalla straordinarietà ed urgenza (nonostante la dimensione quantitativa del fenomeno sia quella sopra citata) registrato al numero 37/2025. A ben vedere si tratta, di fatto, di un’esternalizzazione della sola procedura di detenzione amministrativa.

Le autorità dello Stato italiano, infatti, restano competenti per la convalida del trattenimento, nonché per la valutazione di eventuali domande di protezione internazionale, anche se-quando successive al trattenimento, eventualmente, anche nella forma di domanda reiterata⁷, nonché rispetto ad eventuali ricorsi all’esito di questi procedimenti. Come è noto, peraltro, con una recente sentenza della Corte d’Appello di Roma, resa nel maggio 2025, la formalizzazione della domanda di asilo rende incompatibile la detenzione amministrativa al di fuori dei confini nazionali poiché, secondo i giudici di secondo grado, essa modifica lo status giuridico della persona privata della libertà per via amministrativa: da soggetto a rimpatrio a soggetto richiedente protezione internazionale. La necessità di inquadrare il *non refoulement* tra gli obblighi internazionali e costituzionali di cui il nostro Paese è promotore impone, in tali casi, il rientro in Italia⁸. Il Decreto-legge 37/2025, infatti, ha trasformato il centro Gjader in un CPR modificandone così il regime giuridico in modo profondo per consentire i trasferimenti dalle stesse strutture presenti sul territorio italiano⁹. Ciò, tuttavia, fatta salva la necessità di dimostrare l’efficacia del funzionamento di questi strumenti di privazione della libertà proposti dal governo, non chiarisce le ragioni (giuridiche) che sono in grado di determinare e/o consentire lo spostamento da una struttura all’altra, soprattutto quando quest’ultima è ubicata in un paese terzo, la sua sostenibilità (tanto giuridica quanto economica). A maggior ragione, e forse di più, quando questo paese è considerato “sicuro” secondo una metrica su cui, al momento, pende più di un rinvio pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia dell’UE, da ultimo, come si osservava in apertura, proposto dalla Corte di Cassazione. Nel marzo 2025 la Commissione Europea ha proposto di attivare nuovi *hub* presso Paesi terzi, insieme a un nuovo regolamento sulla procedura europea¹⁰ di rimpatrio da attuare al più presto: solo il 20% degli ordini di rimpatrio viene infatti eseguito in UE¹¹. Ci si domanda quanto e se queste strutture, la loro perimetrazione e allocazione nello spazio, unitamente al fatto che questi luoghi sono sorvegliati da nuove tecnologie e dispositivi del controllo *nell’internet of (human) things*, come vedremo in seguito, siano conformi al rispetto del principio di non respingimento¹². Le scienze informatiche hanno influenzato il linguaggio in uso negli ultimi dieci anni, ma anche lo sviluppo di nuovi dispositivi biometrici per il controllo delle frontiere, l’uso dell’IoT, telecamere, droni, nonché il possibile utilizzo di dati personali, compresi i dati sensibili, allo scopo di valutare la credibilità dell’origine dei migranti. Più in generale le scienze informatiche (il loro linguaggio, il sapere che queste sono capaci di produrre all’incontro con le scienze giuridiche) hanno consentito di guardare a “nuove frontiere” del controllo e della sorveglianza dei confini, della tutela della sicurezza degli ordinamenti nazionali e sovranazionali. Nel contesto della protezione

⁷ Rinvio al report di EUAA, disponibile in open access al seguente collegamento <https://euaa.europa.eu/asylum-report-2023/435-subsequent-applications>

⁸ A prescindere dalle progressive restrizioni che, in questi anni, hanno interessato la riconoscibilità di una protezione speciale per motivi umanitari a tutela del non respingimento, a norma dell’art. 19 del Testo Unico in materia di Immigrazione e, oggi, dei suoi “resti”.

⁹ Sulla variabilità dello statuto giuridico di riferimento dei centri di detenzione per migranti irregolari e il loro effetto nemesisaco rinvio per brevità a Buffa 2023: 56 ss.

¹⁰ Per maggiori dettagli, invito a consultare https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissione-propone-un-nuovo-sistema-europeo-comune-di-rimpatrio-2025-03-11_it

¹¹ Inoltre, una certa incoerenza è evidenziata dall’aumento nel 2024 delle domande di asilo in Italia (11%) rispetto alla diminuzione generale delle domande di asilo (17%) in Europa (Eurostat). Ancora, l’Europa e l’Italia hanno registrato l’adozione di più ordini di espulsione, ma nonostante gli sforzi del governo italiano il numero dei rimpatri è sempre costante negli ultimi anni e oscilla tra le 4000 e le 5000 unità, indipendentemente dal numero degli arrivi cui non sembra essere legato da rapporti proporzionali, quanto semmai alle difficoltà operative legati alla certezza dell’identificazione e della zona di rimpatrio. Da queste divergenze discende, in larga parte, l’urgente necessità di provvedere in modo emergenziale che, negli ultimi anni, si conferma attraverso l’adozione seriale di decreti-legge in materia.

¹² Previsto a norma dell’articolo 33 della Convenzione di Ginevra del 1951.

internazionale, per altro, gli Stati membri dell'Unione Europea, anche a causa del significativo arretrato accumulatosi in questi dieci anni di "crisi", hanno progressivamente reso più complesso l'accesso alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale, ristretto l'ammissibilità della sua reiterazione, ritenuto possibile inserire procedimenti più celeri per talune provenienze. In questo senso, l'ordinamento giuridico, anche in Italia, appare sempre più caratterizzato da innovazioni, modifiche, riforme, aggravamenti e accelerazioni procedurali. Tra queste, a partire dalla conversione in legge del cosiddetto "decreto flussi", avvenuta con Legge n. 187/2024, si è assistito all'introduzione di procedure accelerate di frontiera che dovranno essere definite entro sette giorni dal ricevimento della domanda di protezione internazionale per i soggetti provenienti da Paesi "sicuri". Ecco il punto di contatto più evidente con il patto europeo in materia di migrazione e asilo.

Qui, inoltre, è possibile rintracciare l'intersezione tra la necessità (urgente) della determinazione del paese di origine ai fini dell'applicazione di un particolare regime, possibile (anche) grazie al controllo e, eventualmente, persino al sequestro dei dispositivi digitali dei richiedenti protezione internazionale e dei (loro) dati in essi contenuti. Lo stesso termine di sette giorni si conferma anche ai fini dell'impugnazione, decorrendo dalla notifica del provvedimento della Commissione territoriale (comma 2-ter art. 35-bis del D. Lgs. 25/2008) quando: a) la domanda di protezione internazionale [è] presentata da un richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di transito dopo essere stato fermato per elusione o tentativo di eludere i relativi controlli; b) per una domanda di protezione internazionale presentata direttamente alla frontiera o in zone di transito da un richiedente proveniente da un paese di origine sicuro; c) quando il richiedente proviene da un paese designato di origine sicura, salvo i casi previsti al punto precedente.

La legge di conversione del D. Lgs. 145/2024 ha modificato l'art. 28-bis del D. Lgs. 25/2008, prevedendo che la procedura accelerata si applichi anche al richiedente protezione internazionale che sia entrato o abbia soggiornato irregolarmente in Italia e abbia presentato domanda di asilo, senza giustificato motivo, oltre il termine di novanta giorni dal suo ingresso sul territorio nazionale. A ben vedere, però, le significative novità introdotte nel quadro di una serie di misure relative alla sicurezza sembrano inserirsi nel confronto che ha avuto oggetto, negli ultimi mesi del 2024, la definizione controversa di Paese di origine sicuro, alimentando quello che è parso prossimo a un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. La necessità di misure (ancora) più stringenti, infatti, sembra essersi determinata anche a partire dal diritto vivente. Mi riferisco certamente alla giurisprudenza, alle recenti sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e da quelle dei giudici italiani che hanno affrontato, tra l'altro, in misura per così dire incidentale, il tema della convalida della detenzione al di fuori dei confini dell'UE, a Shengjin e Gjader nella definizione di paesi terzi *sicuri*.

Questa dissonanza interpretativa, i cui picchi hanno intercettato anche distonie legate alla separazione delle carriere dei magistrati, ha portato al centro del dibattito pubblico il ruolo del giudice, le funzioni della *iuris dictio*, la *fictio iuris* legata alla presunta assenza di distanze tra diritto e giustizia, a partire dalla necessità di designare (nuovi) confini della migrazione e della protezione internazionale, così come i margini di definizione delle "norme", divise tra la necessità di un'interpretazione letterale (e in qualche modo "fedele" alla volontà del legislatore) e il prodotto (vivo) dell'interpretazione.

Così, ancora in attesa della risposta al deferimento pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione entro la metà del 2025, complessificato dall'ulteriore rinvio della Cassazione nel giugno dello stesso anno, emerge chiaramente la necessità di riflessioni attente su alcuni temi. Il primo è legato al ruolo del diritto in relazione alle diverse professioni giuridiche coinvolte in questo "campo¹³". Un secondo aspetto è legato al tema della detenzione: esperienza plurale per tipologie di strutture (definite da acronimi e luoghi idonei), funzioni (anfibie, spesso latenti, variabili, informali), e finalità (deterrenza, respingimento, accelerazione, a maggior ragione se alla frontiera,

¹³ Espressione ancora non esente dal suo portato coloniale oltreché da quello etnografico che unisce alla significazione di accoglienza, tipica del paradigma umanitario, quella trattenente della privazione della libertà volta al contenimento della mobilità dell'umano indesiderabile.

DATA TURN. LA SVOLTA DIGITALE DELLE INFRASTRUTTURE DI SORVEGLIANZA:

DATI SENSIBILI, MIGRAZIONI E PAESI TERZI SICURI.

contenimento, riduzione delle garanzie a partire da un’ “edulcorazione” dei termini in uso, perseguitamento di espulsioni efficaci e presunzioni *iure et de iure* di strumentalità di nuove domande di asilo, a maggior ragione, quando reiterate in fase di espulsione). Terzo e ultimo, non per importanza: la possibilità per le autorità europee di raccogliere un nuovo set di dati sensibili (tra cui quelli biometrici e, in Italia, tutti i dati provenienti dai dispositivi digitali dei richiedenti asilo) e il loro possibile utilizzo almeno *dual(e)* nel processo di sorveglianza, controllo, determinazione dello status di rifugiato. A lato di questi tre elementi, un’altra possibile riflessione che li attraversa tutti riguarda l’externalizzazione delle procedure di identificazione ed espulsione. Anche la terminologia, seppur tecnicamente corretta, appare come una *diminutio*, una *reductio* necessaria a evitare termini dagli echi più inquietanti per strutture (come i campi coloniali e postcoloniali), tipologie, scopi e funzioni. La sentenza emessa il 4 ottobre 2024 dalla CGUE sulla definizione di paese sicuro deve essere ricollocata in questi attraversamenti, anche disciplinari. La possibilità di definire (o meno) un paese di origine “sicuro”, anche grazie al contributo delle scienze informatiche, sembra oggi ancora più urgente, perché guardando all’ultima riforma in materia di migrazione e protezione internazionale in Italia, molte previsioni sembrano muoversi nel segno di un certo antagonismo alle operazioni SAR (*ricerca e soccorso*) da parte di soggetti non sovrani, comprese quelle effettuate per via aerea, introducendo restrizioni vecchie e nuove, ma ancora votate al controllo materiale, ma non di meno immateriale, dei movimenti umani e dei luoghi, anche del diritto, che questi sono capaci di attraversare.

3. Interpretazioni sui paesi di origine sicuri tra compliance, eccezioni, realismo e intelligenze umane e artificiali

Con una sentenza interpretativa pubblicata il 4 ottobre 2024 nel procedimento n. 406, la Grande Camera della Corte di Giustizia dell’Unione Europea è intervenuta su una questione di centrale importanza: la designazione e, quindi, le modalità di definizione di un Paese terzo come Paese di origine sicuro. La causa traeva origine dalla domanda di protezione internazionale nella Repubblica ceca presentata da un cittadino moldavo, il sig. CV, respinta dal Ministero dell’Interno della Repubblica ceca con decisione del 9 febbraio 2022 in quanto manifestamente infondata. Tale decisione è stata possibile in quanto la Repubblica ceca considera la Repubblica moldava un paese di origine sicuro (ad eccezione della Transnistria) e il ricorrente non aveva dimostrato perché, nel suo caso specifico, tale principio non dovesse trovare applicazione. Bisogna ricordare, infatti, che l’assetto giuridico attuale consente, da un lato, il trattamento più rapido e semplificato della procedura sia nell’ambito dell’accesso che della registrazione della domanda, sia nella fase di valutazione, decisione e ricorso. Ancora, che nella fase di esame tale procedura consente un’inversione dell’onere della prova per cui spetta al richiedente protezione internazionale che provenga da un paese terzo sicuro dimostrare che nel suo caso specifico tale disposizione (e presunzione astratta) non possono essere applicate, per il timore di subire persecuzioni ovvero per il rischio effettivo di subire un grave danno che, in qualche modo, eccede, eccepisce, la “norma”.

Afferma la Corte, in tale decisione, che è opportuno ricordare che

“L’articolo 37 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (...) deve essere interpretato nel senso che: un paese terzo non cessa di soddisfare i criteri per la sua designazione come paese di origine sicuro per il motivo che essa si avvale del diritto di derogare agli obblighi ad essa incombenti in forza della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, in applicazione dell’articolo 15 di tale Convenzione, le autorità competenti dello Stato membro che ha proceduto a una siffatta designazione devono tuttavia valutare se le condizioni di attuazione di tale diritto siano tali da rimettere in discussione tale designazione (...) L’articolo 37 della direttiva 2013/32 deve essere interpretato nel senso che: osta a che un paese terzo sia

designato come paese di origine sicuro qualora talune parti del suo territorio non soddisfino le condizioni sostanziali per una siffatta designazione”.

Prendendo le mosse da tale pronuncia, poco tempo dopo, la Sezione Specializzata in Immigrazione del Tribunale di Roma in Italia è stata chiamata a pronunciarsi sulla convalida della detenzione amministrativa in Albania di una serie di soggetti ivi trasferiti dall’Italia in quanto provenienti da Paesi terzi sicuri. Il Giudice non ha convalidato i provvedimenti di trattenimento facendone discendere la necessità del rimpatrio in Italia di tutti i migranti ivi trasferiti. In particolare, la presenza di eccezioni, per quanto riguarda porzioni di territorio così come per categorie di persone, consente di considerare tale contesto come non sicuro e, quindi, comporta l’accertamento, anche *d’ufficio*, della violazione delle condizioni sostanziali che hanno determinato la definizione di quel luogo come “sicuro”.

Solo alcuni giorni dopo, il decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e trasmesso alle Camere per la conversione in legge. Questo atto ridefinisce per legge l’elenco dei paesi di origine sicuri (finora individuati, come previsto a partire dal Decreto-legge n. 113/2018, con decreto interministeriale, e oggi con previsione di legge ordinaria in Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Tunisia). Il Governo auspicava, con tale provvedimento di risolvere almeno due questioni: vengono rimossi dalla lista paesi terzi che ricomprendono, notoriamente, porzioni territoriali non sicure. Si tratta di Nigeria, Camerun, Colombia (introdotte solo un anno prima, con decreto del 7 maggio 2024). In questo senso, l’unico precedente disponibile in Italia è la “sospensione” dell’Ucraina dalla lista per lo scoppio del conflitto con la Russia. Nell’altra direzione, l’auspicio che la collocazione dell’elenco in una parte diversa delle fonti dell’ordinamento italiano, nello specifico, con la previsione di diritto comune, avrebbe portato ad una certa *compliance* da parte dell’attività giurisdizionale in quanto il Giudice, per disposizione costituzionale, è soggetto solo alla legge e non potrebbe, quindi, eccedere in valutazioni discrezionali. Di fatto, però, la pronuncia della Corte di giustizia rientra – come è noto – nei parametri di costituzionalità interposta a norma Costituzione italiana¹⁴. In questo senso, infatti, la previsione della lista con legge ordinaria non modifica la struttura delle fonti del diritto né il loro “peso” nella cognizione giurisdizionale. Per questo motivo, l’11 novembre 2024, il Tribunale di Roma non ha nuovamente convalidato il trattenimento di sette migranti trattenuti nei centri italiani in Albania, riferendosi ancora alla sentenza del 4 ottobre 2024 con cui la Corte di Giustizia Europea ha ribadito il controllo di giurisdizione sulle decisioni amministrative, precisando, *in particolare*, che il giudice nazionale che esamina la legittimità di una decisione amministrativa di diniego di riconoscimento della protezione internazionale deve constatare una violazione delle norme del diritto dell’Unione relative alla designazione di un paese terzo quale paese di origine sicuro anche *d’ufficio*.

Pertanto, nonostante la nuova previsione dell’elenco dei Paesi terzi sicuri con (decreto) legge, poi confluìta in una modifica al decreto-legge n. 145 dell’11 ottobre 2024, dopo alcune ordinanze di rinvio alla Corte di giustizia europea, il Tribunale di Roma ha sospeso i provvedimenti del Questore per la detenzione dei migranti trattenuti nei centri in Albania, trasmettendo la decisione alla Corte di Giustizia Europea. Il Ministero dell’Interno ha presentato ricorso in Corte di Cassazione. Nel frattempo, il Decreto Legge è stato convertito in Legge 187/2024 nel dicembre dello scorso anno.

Inoltre, a fine 2024, abbiamo assistito all’intervento, seppur nella *litispendenza* del rinvio pregiudiziale (il cui esito è ancora atteso nel maggio 2025) della Corte di Cassazione, prima con ordinanza n. 34898 del 30 dicembre e, da ultimo, a distanza di sei mesi, con ordinanza n. 23105 del 20 giugno 2025.

La prima pronuncia è stata oggetto di interpretazioni diverse a seconda dei punti di vista delle parti coinvolte: del potere esecutivo, da un lato, e, dall’altro, da parte dei giudici. La lettura (integrale) del

¹⁴ L’art. 117 Cost. prevede che “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel *rispetto* della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”.

DATA TURN. LA SVOLTA DIGITALE DELLE INFRASTRUTTURE DI SORVEGLIANZA:

DATI SENSIBILI, MIGRAZIONI E PAESI TERZI SICURI.

testo dovrebbe risolvere, in qualche modo, la “controversia” metainterpretativa. Il Collegio della Corte di Cassazione ritiene, in estrema sintesi, che la sentenza della Corte di Giustizia del 4 ottobre 2024 si riferisca esclusivamente all’incompatibilità della disposizione di definire i Paesi come sicuri quando queste prevedono eccezioni di parti del territorio (sembrerebbe, in prima lettura, non fare riferimento a deroghe per specifiche categorie di soggetti vulnerabili o, in ogni caso, eventualmente destinatari di persecuzioni o violazioni dei diritti umani fondamentali sotto forma di “gravi danni¹⁵”).

“La sentenza della Corte di Giustizia non sembra aver sancito un principio di incompatibilità del concetto di paese sicuro con la presenza di eccezioni personali (...) Va rilevato, a questo punto, che la direttiva 2013/32 prevede, all’articolo 38, che gli Stati membri possono applicare la nozione di paese terzo sicuro solo se le autorità competenti hanno accertato che una persona che chiede protezione internazionale nel paese terzo interessato riceverà un trattamento conforme ai seguenti criteri: a) non vi è alcuna minaccia per la sua vita e la sua libertà per motivi razziali, di religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale; b) non sussiste alcun rischio di danno grave ai sensi della direttiva 2011/95/UE; c) sia rispettato il principio di non respingimento ai sensi della convenzione di Ginevra; d) è rispettato il divieto di allontanamento in violazione del diritto di non essere sottoposto a tortura o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti, come sancito dal diritto internazionale; e) e vi sia la possibilità di chiedere lo status di rifugiato (...”).

Per altro, rispetto ai paesi sicuri indicati come tali dal Governo italiano, si attendono ancora indicazioni pubbliche sulle COI e i documenti su cui si basa la valutazione della sicurezza che, in questa direzione, dovrebbero riportare anche le fonti consultate e/o su cui si basa la valutazione. Tali fonti dovrebbero essere fonti pubbliche con la massima garanzia delle parti interessate, siano esse cittadini dell’UE o cittadini di paesi terzi). Tanto le intelligenze artificiali quanto quelle umane ritengono che un’influenza non trascurabile derivi dal recente elenco di paesi terzi sicuri adottato dalla Commissione Europea. Si tratta di soli sette paesi: Kosovo, Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Marocco e Tunisia. Nell’aprile 2025 la Commissione propone, altresì, di anticipare i criteri previsti dal patto migrazioni e asilo dell’UE (per cui gli Stati membri potranno applicare procedure di frontiera o accelerate per le domande di p.i. presentate da persone provenienti da Paesi in cui, in media, non più del 20 per cento dei richiedenti ottenga la protezione internazionale in UE¹⁶).

Tornando alle considerazioni interpretative, secondo la Corte di Cassazione italiana, nemmeno un’interpretazione per sineddoche (cioè quella particolare figura retorica che permette di descrivere

¹⁵ La protezione accordata a un cittadino di un paese terzo o a un apolide che non ha i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma per il quale sono stati dimostrati fondati motivi di ritenere che l’interessato, se ritornato nel paese d’origine o, nel caso di un apolide, nel paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 95/2011 sulle qualifiche dell’UE e ai quali non si applica l’articolo 17, paragrafi 1 e 2, della presente direttiva e non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di tale paese: Si ritiene che costituiscano un danno grave le seguenti situazioni: l’imposizione o l’esecuzione della pena di morte, della tortura o di pene o trattamenti inumani o degradanti, o una grave minaccia individuale alla vita o all’integrità di un civile a seguito di una forza arbitraria nell’ambito di un conflitto armato internazionale o interno.

¹⁶ Ho trovato interessante la seguente formulazione dell’Agenzia dell’UE per l’Asilo che, oltre a fare salve le previsioni nazionali eventualmente difformi sembra identificare come paesi sicuri questi contesti da cui provengono la maggior parte delle domande di p.i. “L’EUAA ha definito una metodologia per sostenere l’identificazione dei Paesi di origine sicuri, prendendo in considerazione i Paesi di origine da cui viene portato nell’UE un numero significativo di casi di asilo. Ciò include i Paesi candidati all’adesione all’UE; i Paesi di origine con un tasso di riconoscimento a livello europeo pari o inferiore al 5% che creano un numero significativo di casi di asilo nell’UE; i Paesi esenti da visto con un tasso di riconoscimento a livello europeo pari o inferiore al 5% che creano un numero significativo di casi di asilo nell’UE; e i Paesi che già figurano negli elenchi di Paesi di origine sicuri degli Stati membri esistenti”. Si veda <https://integrazioneimmigrati.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/4244/La-Commissione-ha-presentato-leliste-dei-Paesi-di-origine-sicuri> e, per approfondire il testo normativo più rilevante da ultimo proposto alle istituzioni Europee, il collegamento seguente <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52025PC0186>

qualcosa per una parte di esso o una parte di una cosa attraverso il suo insieme). Vale a dire che un paese non può essere definito sicuro se include (almeno) una zona non sicura, così come che quella parte non può essere considerata sicura perché appartiene a un paese che è considerato generalmente sicuro. Spetta sì al governo designare i paesi terzi sicuri e al giudice valutare il singolo caso.

“Lo status giuridico dello straniero, indipendentemente dall'esistenza di un titolo che ne legittimi la permanenza nel territorio, vive in una serie di principi, che danno forma giuridica ai valori su cui si fonda il Patto Costituente. L'effettività di tali diritti è garantita dal giudice ordinario, nel singolo caso concreto sottoposto al suo esame e nell'ambito della sola sottomissione alla legge”.

Poco dopo, a proposito di campi ed eccezioni territoriali che irrompono nello spazio del diritto e delle esistenze che lo abitano, occupandosi di specifiche categorie di persone in luogo di eccezioni territoriali locali, ho trovato curioso che, nella sua *ratio decidendi*, la Corte di Cassazione abbia osservato che:

“La dignità, calpestata dal nazifascismo, è un valore che entra nell'articolo 3 della Costituzione italiana, dove l'uguaglianza viene prima di tutto. E la dignità è anche nel primo articolo della Costituzione tedesca del 1949, dopo gli orrori dei campi di sterminio. La dignità umana è intangibile. È dovere di ogni potere statale rispettarlo e proteggerlo. L'Unione europea, nell'elaborare la Carta dei diritti fondamentali, ha prestato particolare attenzione anche alla dignità umana”.

Nella rilevanza della memoria dei diritti fondamentali delle Costituzioni del secondo dopo guerra non come mere dichiarazioni di valori ma tese alla tutela dei soggetti vulnerabili dalle persecuzioni la Corte prosegue affermando che “La valutazione di sicurezza contenuta nel decreto ministeriale non impedisce al giudice di prendere in considerazione specifiche situazioni di persecuzione che, per la loro natura estesa e generalizzata, sono tali da rendere il Paese oggettivamente insicuro”. Nello spazio e nella distanza (sempre possibile) tra diritto e giustizia, infatti,

“Il giudice, che garantisce, nell'esame del singolo caso, l'effettività del diritto fondamentale alla libertà personale, non si sostituisce, in questo caso, alla valutazione che spetta generalmente al Ministro degli Affari Esteri e agli altri Ministri che intervengono di concerto, ma è chiamato ad accettare, nell'ambito del suo potere istituzionale, l'esistenza dei presupposti per la legittimità della designazione di un determinato paese di origine come sicuro, designazione che costituisce uno dei presupposti che giustificano la misura di trattenimento. Il giudice, infatti, è chiamato a verificare, in un'ipotesi limite, se la valutazione ministeriale abbia ecceduto i limiti esterni di ragionevolezza e sia stata esercitata in maniera manifestamente arbitraria o se la relativa designazione sia divenuta, *ictu oculi*, non più rispondente alla situazione reale (come risultante, ad esempio, dalle fonti univoche ed evidenti di informazioni attendibili e aggiornate sul Paese di provenienza del richiedente)”.

Nella prossimità tra l'art. 3 della Costituzione italiana del 1948 e l'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951, si inserisce poi quella con il GDPR in tema di dati sensibili che si affronterà nel prossimo paragrafo.

La seconda e ultima ordinanza della Corte di Cassazione riguarda, invece, diversi posizioni. La prima attiene al caso di un richiedente asilo tunisino trattenuto a Gjader dopo diversi trasferimenti nelle strutture trattenenti su suolo italiano nella primavera del 2025, da ultimo, presso il CPR di Bari Palese, disposto dal Questore di Ancona dopo un mancato rinnovo di un titolo di soggiorno per pericolosità sociale. A questo caso veniva riunito quello di un cittadino tunisino presentatosi alla frontiera di Genova (?) nel 2008 e che era stato destinatario nel 2020 (con accelerazioni da verificare) di un ordine di allontanamento dal territorio nazionale entro sette giorni da parte del prefetto di Firenze, non ottemperato. Rintracciato nuovamente nel 2025 su suolo nazionale risultava la mancata esecuzione di un ordine di espulsione da cui il trattenimento presso il CPR di Bari disposto dal questore di Latina e convalidato dal Giudice di pace e trasferimento a Gjader nell'aprile 2025. In

DATA TURN. LA SVOLTA DIGITALE DELLE INFRASTRUTTURE DI SORVEGLIANZA:

DATI SENSIBILI, MIGRAZIONI E PAESI TERZI SICURI.

entrambi i casi il trattenimento in Albania non veniva convalidato da parte della Corte d'Appello di Roma ritenendo che i ricorrenti avessero diritto a restare su suolo italiano, perché richiedenti asilo, “sino alla decisione sulla sospensiva del diniego e, comunque per il tempo (...) in virtù della pendenza del ricorso giurisdizionale, non essendo nel frattempo espellibil[i] o rimpatriabil[i]”. Secondo questa interpretazione, quindi

“Lo straniero richiedente asilo ha, in conclusione, diritto di stare sul territorio Italiano e, comunque, non è espellibili o rimpatriabile con la conseguenza che non può essere destinatario di un trattenimento presso il centro di Gjader, anche oltre l'eventuale diniego pronunciato dalla commissione territoriale, sino a che decorrono i termini per impugnare o, essendo stato depositato ricorso avverso il diniego, non sia stato pronunciato l'eventuale provvedimento sull'istanza di sospensiva. Dalla inapplicabilità della disciplina del Protocollo e delle correlate disposizioni della legge di ratifica al trattenuto, in quanto richiedente asilo non espellibile né rimpatriabile si è fatta discendere la non convalida del suo trattenimento disposto presso il centro di Gjader”.

Secondo la Corte, p. 14 dell'ordinanza, bisogna tenere in considerazione il fatto che

“la valutazione della loro situazione come richiedenti nelle aree indicate dal Protocollo è suscettibile di essere condizionata dalla loro presenza sul territorio di uno Stato non membro UE che tale rimane nonostante i poteri di gestione delle aree riconosciute alle autorità italiane all'art. 4. Par. 2 del Protocollo e i poteri di godimento di cui all'art. 3 del Protocollo .

Con un complesso ragionamento in diritto che guarda anche all'esercizio della sovranità su un territorio non italiano chiede la Corte

“se la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e, in particolare, gli artt. 3, 6, 8, 15, 16 ostino all'applicazione di una disciplina interna (art. 3, comma 2, della legge 21 febbraio 2024, n. 14) che consente di condurre nelle aree di cui all'art. 1, par. 1, lett. c), del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, persone destinatarie di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati ai sensi dell'art. 14, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in assenza di qualunque predeterminata e individuabile prospettiva di rimpatrio”.

Ancora,

“In caso di risposta negativa a tale questione, se l'art. 9, par. 1, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, osti ad un'applicazione della disciplina interna (legge 21 febbraio 2024, n. 14) che consente di disporre, in ragione del ritenuto carattere strumentale della domanda di protezione, il trattenimento, in una delle aree di cui all'art. 1, par. 1, lett. c), del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, del migrante destinatario di provvedimento di espulsione, che, condotto in queste ultime, abbia presentato tale domanda”.

La presunzione *iure et de iure* di strumentalità della domanda di asilo presentata nella fase di espulsione già introdotta con D. L. 113/2018, determina difficoltà applicative rilevanti nelle asimmetrie che attengono alla potestatività del diritto alla protezione internazionale (e, pertanto, alla sua concessione più che al suo riconoscimento, come sarebbe coerente con la natura dichiarativa dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria).

4. Accesso ai dispositivi digitali dei migranti e dei richiedenti asilo. Controllo dual use dei dati personali e dei diritti umani

Nella transitorietà che sopra si è rappresentata altre disposizioni sembrano aver aggravato le degenerazioni potestative degli Stati membri dell'UE nel processo di inclusione. Nell'incontro tra i limiti del consenso¹⁷, gli obblighi che derivano dal perseguimento di un interesse pubblico nelle operazioni di controllo sociale, troviamo le domande di protezione internazionale, forse tra le più abitate da informazioni delicate e che, pertanto, richiedono la massima confidenzialità, integrità e riservatezza¹⁸. Dati, talvolta, (in)sensibili. L'art. 10-ter del TUI è stato modificato e quasi a ignorare l'esigenza nota di privatezza prevede, per

“lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna, ovvero che sia giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio e condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi, l'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre gli elementi in suo possesso relativi all'età, all'identità e alla cittadinanza, nonché ai paesi in cui ha soggiornato o è transitato, consentendo, quanto è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso. In mancanza di cooperazione, il Questore può disporre che gli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza procedano all'accesso immediato ai dati identificativi dei dispositivi elettronici e delle eventuali schede elettroniche (S.I.M.) o digitali (eS.I.M.) in possesso dello straniero, nonché ai documenti, anche video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi o supporti elettronici o digitali. È previsto il divieto di accesso alla corrispondenza e a qualunque altra forma di comunicazione dell'interessato. Tale disposizione si applica anche ai cittadini stranieri trattenuti nei CPR (centro di permanenza per i rimpatri) ai fini del rimpatrio (art. 14 comma 1.2 TUI). Nel caso venga disposta la perquisizione questa deve essere comunicata al giudice di pace entro 48 ore e convalidata dallo stesso entro ulteriori 48 ore. Se la perquisizione si dispone nei confronti di un minore è competente il Tribunale per i minorenni”.

Nel nord Europa già diversi casi di diritto vivente hanno evidenziato, così come in letteratura e in giurisprudenza, quanto controversi siano questi strumenti nell'*evidence assessment* e nelle valutazioni di credibilità delle domande di asilo. Tecnologie *dual use*, perché votate all'accertamento di un diritto attraverso una pronuncia (pacificamente) dichiarativa e non costitutiva e, insieme, alla tutela della sicurezza nazionale e internazionale, anche per finalità legate alla “lotta” contro il terrorismo. Sullo sfondo, come nell'introduzione di strumenti “digitali” volti all'accelerazione e alla riduzione dell'arretrato, emergono nella memoria (umana) le videoregistrazioni e le componenti *hardware* e *software* necessarie di cui (seppure acquistate, installate e in forze, ma ormai vetuste) si attende l'introduzione e la messa in opera effettiva, ormai, dal 2017, a beneficio della speditezza delle sezioni specializzate in materia dei Tribunali presso ogni circondario di Corte d'Appello. L'insieme di queste riforme e l'accelerazione delle procedure sottese, rappresentano – nell'opinione di chi scrive – un momento inedito nella cultura giuridica degli ordinamenti coinvolti che merita di essere approfondito con particolare attenzione alle accelerazioni dalle finalità anfibie, per guardare (e tornare) ai resti dei diritti umani, tra interpretazioni e realtà.

Anche l'IA applicata ai dati biometrici mostra in questo campo il suo possibile (almeno) duplice utilizzo: per identificare i migranti e controllare l'attraversamento delle frontiere (imponendo strutture e *hub* di detenzione amministrativa o di “accoglienza”) nonché per il ricongiungimento familiare e la promozione dei diritti umani dei richiedenti asilo. Se, come già avvenuto per la spinta alla digitalizzazione dei procedimenti e l'introduzione di videoregistrazioni volti alla Maggiore celerità dei procedimenti e alla non necessarietà della fissazione dell'udienza di comparizione in

¹⁷ Il GDPR pone l'accento sul consenso come elemento essenziale del trattamento dei dati, individuando specifiche caratteristiche per la prestazione dello stesso in modo libero, esatto, inequivocabile, consapevole. Sulla base di questo insieme articolato di caratteristiche si fonda il principio di liceità del trattamento. Si veda Iaselli 2025: 17 e ss.

¹⁸ Il riferimento è qui alla triade CIA – Confidentiality – Integrity – Availability, centrale nel contesto delle valutazioni di sicurezza a tutela delle vulnerabilità informatiche.

DATA TURN. LA SVOLTA DIGITALE DELLE INFRASTRUTTURE DI SORVEGLIANZA:

DATI SENSIBILI, MIGRAZIONI E PAESI TERZI SICURI.

udienza presso le sezioni specializzate, le disposizioni introdotte con il D. L. Minniti Orlando, 13/2017 attendono ancora di trovare applicazione, questa riforma ha avuto più rapidi destini applicative. L'accesso ai dispositivi digitali è stato immediatamente efficace ai confini e durante i controlli e le procedure di frontiera in Italia, in particolare, per quanto riguarda la necessità di identificare uno specifico paese di origine con l'obiettivo di determinare un paese di rimpatrio e un modo più rapido per valutare la richiesta di asilo, con la possibilità di adottare un'unica decisione per entrambi gli scopi (si tratta del c.d. rigetto unificato all'espulsione). In realtà, emerge come la immediata applicabilità di queste disposizioni sia volta anche a obiettivi più "modesti": intercettare immagini ed elementi che siano in grado di determinare una (altra) Questura o autorità di frontiera competente a registrare la domanda anche nell'ambito dello stesso territorio nazionale (senza poter escludere come i conseguenti rimbalzi, di fatto, possano determinare *constructive refoulement*¹⁹).

Alcuni autori hanno osservato quella che è stata definita come una dominazione epistemica attraverso l'estrazione di dati²⁰ considerando quanto spesso le autorità abbiano iniziato a utilizzare vari dispositivi digitali (anche dati acquisiti da telefoni cellulari) per verificare il paese di origine dichiarato dai richiedenti asilo. Queste considerazioni hanno assunto un certo interesse considerando come sempre più spesso le richieste di asilo siano state delegate all'esame dell'IA e ai nuovi quadri digitalizzati nel processo di determinazione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, passando da indizi digitali a vere e proprie prove giuridiche che disegnano un nuovo "colonialismo dei dati". In letteratura si è recentemente segnalato il rischio di nuove barriere digitali, a dispetto (e con conseguenze decisamente più gravi) di improvvisti timori legati al *digital divide*, guardando alle operazioni di Europol nel raccogliere dati biometrici²¹ e altri dati contenuti nei dispositivi digitali che includeranno i richiedenti asilo nella categoria degli ingressi irregolari²² e si applicheranno anche ai minorenni. Sappiamo che i dispositivi digitali sono essenziali per i migranti nei loro viaggi (spesso molto difficili), ma le operazioni che consentono l'accesso e persino il sequestro dei dati digitali aprono le porte a nuove infrastrutture di controllo e sorveglianza digitale.

I dati sensibili e la protezione internazionale sembrano essere in discussione anche al di fuori dell'UE, se guardiamo al recentissimo caso della Svizzera: a Basilea e Chiasso al confine italo-svizzero dove la sicurezza è stata recentemente rafforzata in prossimità delle strutture di asilo per evitare *overstayers* e transiti illegali. Con un'operazione iniziata ufficialmente il 1° aprile 2025, la SEM (Segreteria di Stato della migrazione) ha deciso di procedere con l'analisi dei dati dei migranti contenuti nei loro *smartphone*: si tratta, in particolare, di indirizzi, numeri di telefono, informazioni di navigazione, fotografie, registrazioni sonore e documenti. Un progetto pilota volto, soprattutto, a stabilire con la massima certezza (e celerità) l'identità dei richiedenti, la loro provenienza, non solo e non tanto per valutazioni più accurate delle domande di protezione internazionale, ma per più rapide finalità di sicurezza, oltre che per consentire rimpatri efficaci e immediati in caso di rigetto della domanda per individui provenienti da contesti che possono essere considerati sicuri. Dopo questo primo progetto pilota, lo stesso sistema sarà introdotto in tutti i centri destinati all'accoglienza dei migranti che, sempre in tema di *dual use*, appaiono ormai strutture di sorveglianza decisamente orientate al controllo²³.

¹⁹ Mathew 2019.

²⁰ Scheel 2024. Cfr. Barbero 2022. Per una disamina su alcune degenerazioni e derive del digitale applicato ai procedimenti in materia di p. i. rinvio a Buffa 2024: *Digitalization of proceedings in Italy: the strange case of international protection*.

²¹ Buffa 2025.

²² <https://www.euronews.com/my-europe/2025/05/13/digital-border-system-targets-crime-and-irregular-migration>

²³ Circa un anno fa, il 3 aprile 2024, l'Autorità greca per la protezione dei dati (DPA) ha emesso una multa di 175.000 euro al Ministero per l'Asilo e la Migrazione ellenico per l'utilizzo dei sistemi di gestione delle frontiere "Kentauros" e "Hyperion" gestiti dal Ministero per le strutture di accoglienza e il controllo e la gestione delle frontiere. I soli nominativi dei sistemi sembrano suggerire un uso, almeno, duale di tali dispositivi.

Come già osservato²⁴, molto recentemente, il 7 aprile 2025²⁵, l'UE ha definito le “frontiere intelligenti” come *smart borders*: l’insieme delle nuove tecnologie di controllo dispiegate alla frontiera per guardare con nuove capacità ai flussi migratori e al flusso di domande di protezione internazionale verso l’Europa. Per quanto certamente “intelligenti”, queste nuove frontiere dell’UE sembrano essere sempre più chiuse, sorvegliate e repulsive, dediti soprattutto a nuove tecniche di sorveglianza e controllo a tutela della sicurezza, volte a ridurre il più possibile gli attraversamenti e i soggiorni “illegali”. Quanto e se la previsione dell’adozione di questi sistemi e il loro annuncio pubblico incideranno sui flussi migratori, magari, per alcune particolari origini, potrà essere misurato nei prossimi mesi, anche al fine di comprendere l’efficacia (più che) simbolica di tali disposizioni nonché se esse contribuiscano, in qualche misura, al cosiddetto *refoulement* costruttivo²⁶.

L’Unione Europea ha, infine, finanziato progetti di ricerca finalizzati alla costruzione del Sistema Portatile Intelligente di Controllo delle Frontiere (iCROSS – iBorderCtrl) nonché ad una valutazione più rapida delle domande di protezione internazionale, alla credibilità dei richiedenti asilo e ad una più sicura determinazione della loro origine. Il Sistema è potenziato da strumenti in grado di operare il riconoscimento facciale sulla base di dati biometrici, dall’implementazione di algoritmi in grado di misurare la probabilità che una risposta a una domanda possa corrispondere a contenuti non veritieri sulla base di un insieme predeterminato di gesti non verbali senza tenere conto dell’altissima variabilità, anche culturale, del linguaggio non verbale. L’automatizzazione, pur nel mantenimento delle garanzie *human-in-the-loop*, delle decisioni attinenti alle persone richiedenti asilo e dei loro diritti apre scenari innovativi che meritano di essere oggetto di attenzione particolare, come confermato dalle diverse interpretazioni che, su questi temi, si incontrano tra gli ordinamenti.

5. Conclusioni

Centri e trattenimenti per i rimpatri nella fortezza Europa: nuovi muri esternalizzati e i loro spettri, tecnologie e *internet of (human) things* per frontiere immateriali, sempre più alte e impenetrabili.

L’efficacia del *non-refoulement* minata in modo invisibile, eppure manifesto, nella creazione di una colonia penale rafforzata dal *data turn*, rigetti per manifesta infondatezza per mera provenienza, interviste più celeri e semplificate, impugnazioni seriali e fissazione di prime udienze di comparizione a cinque anni dal deposito del ricorso. Procedure “accelerate” (che devono concludersi entro sette giorni dalla trasmissione della domanda alla commissione territoriale) attivate anni dopo l’arrivo sul territorio nazionale da parte dei richiedenti protezione internazionale. Fino a poco tempo fa la celerità era applicabile a (soli) due casi: i migranti che chiedevano asilo direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, dopo essere stati fermati per aver eluso o tentato di eludere i controlli, e a coloro che provenivano da Paesi sicuri, come stabilito dal cosiddetto decreto “Cutro” (D. L. 20/2023 convertito in Legge 507/2023 e così denominato dopo la tragedia di un naufragio consumatosi nell’omonimo luogo). Una procedura più rapida, oggi, si applica anche per chi, trasferito a Gjader in Albania, presenta domanda di asilo “al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione del respingimento o dell’espulsione”. Il *data turn* si alimenta con controlli di sicurezza *dual use*, accelerazioni delle finalità anfibie, valutazioni sommarie che interessano dati biometrici e nuove metriche di valutazione della credibilità. Sappiamo che il criterio della sicurezza dei Paesi di origine sarà superato con quanto previsto dal nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo, cioè a dire da percentuali di riconoscimento delle forme di protezione da parte dei vari Stati membri (piuttosto consistenti). L’ulteriore discrezionalità eurocentrica che si inserisce in un quadro già complesso influenzerà, forse, l’esito dei rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell’UE, ma rischia così di influenzare fortemente la cultura

²⁴ Penasa 2022.

²⁵ https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen/smart-borders_en

²⁶ Mathew 2019 *Constructive refoulement*, cit., per riprendere questo concetto così carico di possibili conseguenze nel contesto migratorio europeo e internazionale.

DATA TURN. LA SVOLTA DIGITALE DELLE INFRASTRUTTURE DI SORVEGLIANZA:

DATI SENSIBILI, MIGRAZIONI E PAESI TERZI SICURI.

giuridica europea in cui l’attività interpretativa dei giudici sembra presidio di legittimità dello spazio di “libertà sicurezza e giustizia” dell’Europa. “Numerosi teorici hanno osservato come la sorveglianza, che un tempo appariva solida e stabile, sia diventata flessibile e mobile, diffondendosi e penetrando in molti ambiti di vita in cui in passato aveva un’influenza marginale²⁷ (...) La sorveglianza non cresce come un albero – rigidamente, in senso verticale, come il Panopticon –, ma striscia come un’erba infestante”. L’infestazione della sorveglianza digitale, e l’*haunting*²⁸ che ne discende, inizia ai margini e si applica ai soggetti marginali che attraversano il *data turn*. La svolta dei dati consente la creazione di un nuovo sapere per finalità duali e anfibie, zone demilitarizzate (solo informaticamente: DMZ, con la creazione di sottoreti sicure ed escludenti che si applicano anche al riconoscimento dei diritti umani fondamentali). Ancora, secondo Bauman e Lyon:

“(...) La sorveglianza ottimizza il processo dell’agire a distanza, separando una persona dalle conseguenze di un’azione. È così ad esempio che il controllo dei confini riesce ad apparire automatizzato, spassionato, anche quando porta a negare l’ingresso a una persona che chiede asilo perché ha il profilo etnico sbagliato, anche se rimandandola nel suo paese la si espone a rischi mortali²⁹”.

Mi sembra che, qui, si possa procedere a letture più complesse attraverso quello che ho definito il *data turn*: il soggetto non è separato dalle conseguenze della sua azione, ma è separato dall’azione stessa e, a ben vedere, non è nemmeno un soggetto (o, se lo è, lo è nella misura più foucaultiana di questo termine, come *sujet*). In effetti, quel(l)“a distanza” consente una dislocazione distonica e distopica ulteriore, il soggetto non è, di fatto, “agente” di quell’azione perché perde il contatto con il processo eziologico che rende un determinato comportamento causa di un determinato effetto. Il “funzionario” inserisce dati o valuta dati inseriti da altri funzionari in un procedimento “oggettivo” e neutrale che (pre)determina l’esito di un procedimento di valutazione complesso (magari a partire dalla determinazione del paese di origine come sicuro). La garanzia dell’approccio *human-in-the-loop*³⁰, pur necessario, sembra sempre meno adeguato a essere in sé presidio di *case by case assessment*.

Infine, il soggetto cui questa azione è rivolta, pur biometricamente registrato, identificabile e identificato, per poi essere archiviato, è sempre meno un umano in carne e ossa che sia possibile incontrare, ma quanto più un ID alfanumerico, che fa riferimento a più database, della dubbia interoperabilità: SUA (Sistema Unico Accoglienza) Vestanet (in uso al Ministero dell’Interno), AFIS (Automatic Fingerprinting Identification System), Eurodac (che sarà presto oggetto di profonde riforme operative). L’automatizzazione valutativa avviene in una distanza geografica e geopolitica che – pur celata negli spazi delle intelligenze artificiali – è, ancora, tutta umana, nelle nuove infrastrutture della sorveglianza digitale che infestano i margini del presente e chi li abita.

²⁷ Bauman, Lyon 2015. Nell’introduzione da cui è tratta la citazione gli autori hanno osservato quanto il potere e la politica si siano progressivamente separate a partire dalla costruzione di spazi di extraterritorialità giuridica che richiamano, nell’opinione di chi scrive, anche gli spazi di a-legalità come linee di frattura della globalizzazione nella prospettiva di Lindhal 2013. Il richiamo è anche ai database, come spazio immateriale per la raccolta di un sapere privato di un’effettiva dimensione geografica (se non variabile e dislocata in luoghi differenti).

²⁸ Sembra interessante poter sovrapporre la nozione di persecuzione tipica della liturgia della protezione internazionale e di tutti i rituali (di lunghissimo corso) che ne consentono il riconoscimento a quella dell’*haunting* come violenza strutturale del presente che richiama (e rivive, costantemente) un passato coloniale che ritorna. Cfr. Gordon 2022.

²⁹ Bauman, Lyon 2015 cit., *ibidem*.

³⁰ Con l’espressione “*human-in-the-loop*” (HITL) ci si riferisce a un approccio collaborativo che integra competenze umane nel ciclo di vita dei sistemi di machine learning (ML) e di intelligenza artificiale, necessariamente coinvolte – tra l’altro – nella validazione dei processi e dei risultati. Per un approfondimento rinvio a Benanti 2022 e per un inquadramento della classificazione a Castano, Ferrara, Montanelli 2016.

ACK. Questo lavoro è stato in parte supportato dal progetto SERICS (PE00000014) nell'ambito del programma PNRR MUR finanziato dall'UE - NGEU. I punti di vista e le opinioni espressi sono comunque solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea o del MUR italiano. Né l'Unione Europea né il MUR italiano possono essere ritenuti responsabili per essi.

BIBLIOGRAFIA

- Barbero I. 2022, “Borders, Artificial Intelligence and Migration Governance: The Risks of Technological Infrastructures for Human Rights” in *International Migration Review*.
- Benanti P. 2022, *Human in the loop. Decisioni umane e intelligenze artificiali*, Milano: Mondadori.
- Bauman Z., Lyon D. 2015, *Sesto potere. La sorveglianza nella modalità liquida*, Bari: Editori Laterza.
- Buffa M. 2023, *Trattenuti e trattamenti. Esistenze e spazi nella nemesi del diritto*, Bologna: Ombre corte.
- Buffa M. 2024, “Digitalization of proceedings in Italy: the strange case of international protection” in *Translating Knowledge into Innovation Dynamics. IFKAD 2024 proceedings - International Forum on Knowledge Asset Dynamics*, Madrid, ISBN: 978-88-96687-17-8, ISSN 2280-787X.
- Buffa M. 2024, “Resignifying Compliance between Ontologies and Epistemologies of Law”, in L. Wong, M. Saeki, J. Araujo, C. Ayora, A. Bernasconi, M. Buffa, S. Castano, P. Fettke, H. G. Fill et al. (cur.) *Advances in Conceptual Modeling – ER 2024 Workshops*, Springer Nature Switzerland AG, LNCS, Cham, 2024. ISBN 978-3-031-75598-9, available at: <https://doi.org/10.1007/978-3-031-75599-6>
- Buffa M. 2025, “The ‘Biometric_on’: on the (Dual) Use of Biometric Data in Migration and International protection in Europe”, in P. Perri, S. Martinelli, C. Poncibò, *Product Liability: Platforms, Internet of Things and Artificial Intelligence*, Giappichelli-Routledge, ISBN 9791221113266.
- Campesi G. 2020, “Normalising The Hotspot Approach? An Analysis of The Commission’s Most Recent Proposals”, in S. Carrera, D. Curtis, A. Geddes, (a cura di), *20 Year Anniversary of the Tampere Programme: Europeanisation Dynamics of the EU Area of Freedom, Security and Justice*.
- Castano S., Ferrara A., Montanelli S., 2016, *Human-in-the-Loop Web Resource Classification*, OTM Conferences, Springer.
- De Genova N. 2013, “Spectacles of migrant ‘illegality’: the scene of exclusion, the obscene of inclusion” in *Ethnic and Racial Studies*
- Foucault M. 1975, *Surveiller et punir: Naissance de la prison*. Parigi: Gallimard.
- Garante nazionale dei diritti delle persone detenute e private dalla libertà personale, 2017, *Rapporto sulle visite nei Centri di identificazione ed espulsione e negli hotspot in Italia*, Roma.
- Gordon A. 2022, *Cose di fantasmi. Haunting e immaginazione sociologica*, Bologna: Derive e Approdi.
- Heritier P. 2025, “Il dilemma della cybersicurezza, tra reale e virtuale: uno sguardo prospettico. Una postfazione”, in *Teoria Critica della Regolazione Sociale*, I/2025.
- Isaelli M., Iaselli V. 2024, *Nuove tecnologie, sicurezza e protezione dei dati*, Milano: Giuffrè.
- Lindahl H. 2013, *Linee di frattura della globalizzazione: Ordine legale e politiche dell'a-legalità*, Sesto San Giovanni: Mimesis.
- Mathew P. 2019, “Constructive refoulement”, in Juss S.S. (ed.), *Research handbook on International Refugee Law*, Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Pascucci E., Patchett E. 2018, “Hotspots: Questioning the Future of Europe through Its Borders”, in *Journal of Contemporary European Research*.
- Penasa S. 2022, “Smart borders or invisible walls? L’utilizzo di sistemi intelligenti al confine tra politiche migratorie e garanzie per gli stranieri”, *ADiM Blog*.

DATA TURN. LA SVOLTA DIGITALE DELLE INFRASTRUTTURE DI SORVEGLIANZA:**DATI SENSIBILI, MIGRAZIONI E PAESI TERZI SICURI.**

Perin G. 2024, “Se questo è un patto. Prime riflessioni a seguito dell’approvazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo”, in *Questione Giustizia*, 2/2024, available at: <https://www.questionejustizia.it/rivista/articolo/se-questo-e-un-patto-prime-riflessioni-a-seguito-dell-approvazione-del-patto-europeo-sulla-migrazione-e-l-asilo>

Perri P. 2020, *Sorveglianza elettronica, diritti fondamentali ed evoluzione tecnologica*, Milano: Giuffrè.

Scheel S. 2019, *Autonomy of Migration? Appropriating Mobility within Biometric Border Regimes*. Routledge.

Scheel S. 2024, “Epistemic domination by data extraction: questioning the use of biometrics and mobile phone data analysis in asylum procedures”, available at: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38655434/>

Seminara L. 2019, “Sorveglianza segreta e nuove tecnologie nel diritto europeo dei diritti umani”, in *Medialaws*.